

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale n. 36 del 2023

Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONI

Ufficio competente istruttoria UFFICIO RAGIONERIA

Su proposta del sindaco / assessore sig. _____

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2022 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2022 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2023/2025 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023/2025, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 09/11/2022 con la quale è stato approvato il PTPCT del Comune di San Francesco al Campo per il triennio 2022/2024 e la successiva delibera di conferma del piano per il triennio 2023-2025 n.13 del 25.01.2023;

Visto il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 21/12/2022;

Richiamato, altresì, il "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA", approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 20.05.2022;

Dato atto che il collegamento audio/video:

- garantisce la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consente al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
- consente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Richiamati:

- il decreto legislativo n.360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito l'addizionale comunale IRPEF con decorrenza anno 1999;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011, il quale ha disposto, a partire dal 2011, la parziale manovrabilità, in deroga al blocco previsto dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008, delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

- il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale ha previsto, all'articolo 1 comma 11 che: "La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5";
- il disposto dell'articolo 13 comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ("Decreto SalvaItalia"), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale è intervenuto a modificare l'art. 1 comma 4 ultimo periodo del D.lgs. 28.09.1998 n. 360 nonché l'articolo 1 comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

Dato atto delle modifiche che interverranno nel corso del 2024 relativamente all'IRPEF secondo quanto approvato dal Dlgs 16.10 attuativo di revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo quanto previsto dalla Delega Fiscale. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Le addizionali comunali dovranno conseguentemente adattarsi ai nuovi scaglioni di reddito;

Dato atto tuttavia di quanto appreso dal Report della Seduta del 9 novembre 2023 della Conferenza Unificata, nella quale il Governo, nell'ambito della delega al Governo per la Riforma fiscale, ha approvato le 2 richieste di Anci e delle Regioni in materia di Addizionale Irpef.

Nello specifico:

- per il 2024, ai soli fini delle Addizionali comunale e regionale all'Irpef, è mantenuta la possibilità di articolazione sui 4 scaglioni di imponibile Irpef attualmente in vigore;
- il termine per le Deliberazioni comunali relative al 2024 è fissato al 15 aprile 2024, come già indicato dallo Schema di decreto delegato per l'Addizionale regionale.

comportando che, per l'anno 2024, i Comuni non incontreranno particolari problematiche di adeguamento alla riduzione degli scaglioni di reddito Irpef e disporranno così di più tempo per determinare eventuali variazioni delle aliquote e della fascia esente.

Viste le deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 10 del 02.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, determinando l'aliquota in 0,6 punti percentuali;
- Consiglio Comunale n. 52 del 27.12.2021 con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2022;
- Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2021 con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2023;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2024 l'aliquota nella stessa misura percentuale stabilita nell'anno 2023, ovvero pari a 0,6 punti percentuali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli per la regolarità Tecnico-Contabile della proposta rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/00

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di confermare per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura stabilita nel decorso anno e pari a 0,6 punti percentuali;
- 2) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 3) Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento e ogni altro atto gestionale per dare esecuzione alla deliberazione;
- 4) Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico individuato dal citato Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA

Dott. FLECCHIA Simone